SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

224ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

COMUNITA' EUROPEE

Trasmissione di relazioni sull'attività e sulla situazione economica delle Comunità *Pag.* 9771

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9771

Approvazione da parte di Commissione permanente 9771

Discussione e approvazione:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » **(744)** (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 9772
LEPRE (*PSI*), *relatore* 9772
TREU (*DC*) 9773

« Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti » **(925)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

LEPRE (*PSI*) . . . . . *Pag.* 9776
LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 9774
MURMURA (*DC*), *f.f. relatore* 9774
VENANZI (*PCI*) 9775

Discussione del disegno di legge costituzionale:

« Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento » **(759)**, d'iniziativa dei deputati Postal ed altri, De Carneri ed altri, Riz (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme costituzionali a fa-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

vore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento » (*Prima deliberazione*):

* BUZZI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . *Pag.* 9780
LABOR (*PSI*) 9779
MASCAGNI (*PCI*) 9777
MITTERDORFER (*Misto-SVP*) 9787
MURMURA (*DC*), *relatore* 9780
VETTORI (*DC*) 9782

Votazione e approvazione:

« Normativa organica per i profughi » **(391):**

DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 9805
GHERBEZ Gabriella (*PCI*) . . . . . *Pag.* 9799
LEPRE (*PSI*) 9803, 9804
* SENESE Antonino (*DC*) 9803
TREU (*DC*), *relatore* 9788, 9804

INTERROGAZIONI

Annunzio 9805

MINISTERO DEI TRASPORTI

Presentazione di libro bianco 9772

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 12 GENNAIO 1978 9810

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SCHIETROMA e DE ZAN. — « Adeguamento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza » (1069);

BASADONNA, NENCIONI, TEDESCHI. — « Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento dell'Arma di artiglieria agli ex ufficiali appartenenti alla disciolta Milizia artiglieria contraerea (MAC) » (1070);

BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO. — « Intervento per il riequilibrio delle strutture finanziarie del Consorzio autonomo del Porto di Napoli » (1071).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare » (1072).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: ASSIRELLI ed altri. — « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-*B*) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di relazioni sull'attività delle Comunità europee e sulla situazione economica della CEE trasmesse dal Ministro degli affari esteri

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 2, secondo capoverso, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1977 (*Doc.* XIX, n. 3);

ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 febbraio 1974, la relazione annuale sulla situazione economica della Comunità e orientamenti della politica economica per l'anno 1978 (*Doc.* XIX, n. 3-*bis*).

Tali documenti, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, saranno trasmessi alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e, per il parere, alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di presentazione di libro bianco da parte del Ministro dei trasporti

P R E S I D E N T E . Il Ministro dei trasporti ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato il libro bianco: « I trasporti in Italia ».

Tale documento sarà trasmesso, per competenza, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (744) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

L E P R E , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si riconosce nelle conclusioni della relazione del senatore Lepre. Si tratta di un modestissimo provvedimento che serve a rendere giustizia a pochissimi dipendenti che costituiscono un residuo della vecchia amministrazione coloniale. È per questo che il Governo ne sollecita l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma già inquadrato nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla

data di inquadramento nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

(*È approvato*).

Art. 4.

I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella *C* prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella *B* di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'articolo 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

Le modalità del concorso verrano stabilite tenuto conto delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T R E U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, brevissimamente solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana. Il provvedimento, come è stato giustamente indicato dal relatore e dalle stesse parole del Sottosegretario, disciplina ed equipara il personale non di ruolo ex coloniale al personale dello Stato il cui inquadramento era stato già deliberato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1224 del 1961. Il meccanismo di adeguamento potrebbe presentare difficoltà, in quanto i ruoli non sono sempre ben definiti ed è la ragione per cui

il provvedimento si è trascinato fino ad oggi. Riteniamo però con ragionate motivazioni che esso permetta un rapido assetto normativo ed economico e quindi una situazione di tranquillità anche per questi funzionari, molti dei quali, spesso, come avveniva per il personale non di ruolo dello Stato, svolgono funzioni di grado superiore a quelle che risultano effettivamente dall'attuale inquadramento.

Per questi motivi il nostro voto è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti » (925) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M U R M U R A , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Vittorino Colombo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

L E T T I E R I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, credo che questo provvedimento meriti alcune brevi considerazioni per il significato morale che riveste, poichè interessa, come l'onorevole Presidente ricordava, gli ex perseguitati politici e razziali.

Si è voluto con questo provvedimento rendere concretamente operante la deliberata estensione agli ex perseguitati sia politici che razziali dei benefici accordati agli ex combattenti con la legge n. 336, attraverso la precisa individuazione, da un lato, delle categorie di cittadini che hanno titolo alle provvidenze e, dall'altro, dell'organo competente ad attestare la qualifica di perseguitato.

Viene in tal modo colmata una lacuna legislativa, corrispondendo doverosamente alle vivissime aspettative manifestate dagli interessati per il riconoscimento dei gravi pregiudizi sofferti in un infausto periodo storico. Si tratta di un improrogabile atto di giustizia nei confronti di una categoria di persone che merita non soltanto il rispetto ma la più viva solidarietà delle forze politiche e della comunità nazionale, secondo una linea di coerente fedeltà al patrimonio ideale di libertà e di democrazia proprio del nostro paese.

Una doverosa riparazione, dunque, per il regime persecutorio cui questi soggetti sono stati ingiustamente sottoposti a causa di una discriminazione che — anche se talora si è concretata in pregiudizi soltanto morali — non per questo è stata meno grave e dolorosa.

Identiche motivazioni sorreggono e confortano la validtà della legge nei riguardi dei perseguitati politici, il cui unico torto — per noi esemplare motivo di ammirazione — fu quello di non piegarsi alle ideologie politiche del regime, nella coerente ed impegnata difesa dei propri ideali e dei propri convincimenti politici: uomini perciò che seppero opporsi con coraggio ad un ordinamento politico che aveva rifiutato il metodo democratico e la libera espressione della dialettica politica.

Quanto alla formulazione del testo legislativo, i due articoli approvati dalla Camera corrispondono sostanzialmente al testo governativo, per cui il Governo è pienamente favorevole all'ulteriore corso del provvedimento. Peraltro, allo scopo di evitare difficoltà interpretative in sede di applicazione

della legge, mi permetto di far presente a questa Assemblea che per un evidente errore materiale, al terzo rigo dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, è stata usata la dizione « ex perseguitato politico e razziale » in luogo di quella esatta di « ex perseguitato politico o razziale »; trattasi infatti di due condizioni alternative e non concorrenti necessariamente.

Si propone, perciò, di correggere in conformità il testo del provvedimento, sostituendo alla particella « e » la « o » con valore disgiuntivo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.

Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici.

(*È approvato*).

Art. 2.

La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico e razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2, ricordando che — come ha osservato l'onorevole Sottosegretario — al terzo rigo va corretto un errore materiale, per cui va inserita la congiunzione « o » al posto della « e », leggendo quindi: « ex perseguitato politico o razziale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Il nostro Gruppo vota a favore di questo disegno di legge che sorge — come è stato già detto dal relatore e dal Sottosegretario — dalla esigenza di interpretare meglio la vigente normativa generale in favore dei dipendenti pubblici ex perseguitati politici o razziali e la legge 8 luglio 1971 n. 541.

Non vi è dubbio che le annotazioni, volute dalle leggi razziali del 1938, sull'anagrafe di « ebreo » non solo hanno avuto delle conseguenze discriminatorie ma hanno costituito delle privazioni aggiuntive all'esercizio dei diritti civili: ad esempio, la cacciata dalle scuole, persino dagli asili e dalle elementari, dall'insegnamento di ogni ordine e grado, dalle banche; la cessione obbligatoria di beni, e la conseguenza di traumi psicologici, per essere stati additati al pubblico disprezzo, in quel particolare tipo di lavori obbligatori cui gli ebrei erano avviati ad imitazione delle disposizioni razziali naziste, con la stella di Davide apposta su una fascia gialla tenuta al braccio.

Questi provvedimenti delle leggi razziali sono stati applicati a tutti gli ebrei in quanto tali, del tutto indipendentemente dalle loro scelte politiche e dalle eventuali conseguenze subite per la lotta contro il fascismo. Successivamente all'8 settembre, indubbiamente tutta la comunità israelitica italiana — e non solo questa — è stata coinvolta in quella tragedia culminata nella cosiddetta soluzione finale.

Il Partito comunista, quindi, è memore non solo delle persecuzioni subite dai

suoi appartenenti, ma anche di quelle che la legislazione fascista ha inflitto in seguito al famoso e famigerato patto d'acciaio del 1937, che ha esteso anche in Italia l'aggravamento delle persecuzioni sotto la specifica qualifica non più dell'antifascismo, ma della discriminazione razziale. Si tratta poi di un provvedimento che ormai, dato il tempo trascorso, avrà relativa applicazione per quanto concerne il numero poichè riguarda particolarmente quegli stessi impiegati delle comunità israelitiche e dell'unione delle comunità israelitiche italiane che attendono da anni i benefici concessi dalla legge n. 336, la cui applicazione per loro sarebbe impossibile se non ci fosse questa legge. Infatti la legge originaria che rendeva giustizia ai perseguitati politici o razziali durante il fascismo non poteva, senza questa legge, essere applicata. Pienamente da accettare è anche la definizione che apparentemente sembra anomala circa il concetto di pregiudizio morale che è comprovato anche dalla sola avvenuta annotazione anagrafica di « razza ebraica » o di « ebreo », la quale mantiene ed anzi maggiormente acquista, a distanza di anni, tutto il suo contenuto di infamia, per quanto cancellato dalle norme della nostra Costituzione repubblicana Anche per tali ragioni il nostro Gruppo vota questo disegno di legge che fa evidentemente giustizia e rende soprattutto evidente una questione di principio che riguarda non soltanto la collettività ebraica ma la dignità e il senso di onore della nostra collettività nazionale.

L E P R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, brevemente per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo su questo provvedimento. Il parlare della legge n. 336 degli ex combattenti in una situazione dove a volte si fa molta poesia sulla poca costruttività sui problemi dell'occupazione giovanile potrebbe anche stimolarci a fare un lungo discorso critico su come la 336 sia stata realmente applicata. L'obiettivo del legislatore all'epoca era di creare dei posti di lavoro per le leve giovanili nei settori del pubblico impiego e anche di quello privato. Ecco perchè anche il nostro Gruppo, nella passata legislatura, ha presentato un disegno di legge che desse anche all'impiego privato gli stessi benefici della legge 336 oltre che esprimere una gratitudine del paese verso cittadini che hanno sofferto per le esigenze di difesa della comunità nazionale.

Sotto questo profilo potremmo dire che se, in luogo di aver speso tanto denaro in interventi a stimolo della produttività che poi sono stati irrorati a pioggia senza un vincolo che abbia prodotto reali effetti di incentivazione dei settori produttivi e quindi dell'occupazione, avessimo fatto un grosso sforzo estendendo anche al settore privato questo beneficio, oltre ad evitare la discriminazione tra quelli che hanno avuto la fortuna di essere dipendenti pubblici e gli altri lavoratori che hanno combattuto e si sono sacrificati anch'essi per la patria, per le esigenze del paese, forse avremmo risolto, sempre con l'impegno serio di non dare effettivamente poi occasioni di doppio lavoro ai pensionati della legge 336, il problema dell'occupazione giovanile che oggi ci tormenta.

È un'analisi, nel bene e nel male, di quello che fa il legislatore e di quello che torna poi nei conti reali del paese, soprattutto per la grossa preoccupazione — ripeto — dell'occupazione giovanile. Fatta questa premessa, dirò subito che il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame in quanto lo stesso è di fatto una retta interpretazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che in sede applicativa andava ad escludere dai benefici del pensionamento anticipato i dipendenti pubblici ex perseguitati politici o razziali e ciò nonostante che la legge di natura interpretativa dell'8 luglio 1971, n. 541, avesse precisato che gli ex deportati e gli ex perseguitati, sia politici che razziali, dovevano considerarsi assimilati agli ex combattenti.

Il problema, come si evince dalla chiara esposizione del relatore, era di precisare chi avesse titolo per appartenere a dette catego-

rie; il disegno di legge in esame copre appunto questa lacuna, precisando negli articoli 1 e 2 che il titolo, e conseguentemente il beneficio, compete anche ai cittadini per i quali sia stata fatta l'annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici. La commissione competente ad accertare la qualifica è quella stessa istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Come giustamente spiega il relatore, non si tratta di una estensione del campo di applicabilità della legge, ma solo di rendere concretamente fruibile questo diritto a cittadini che hanno sofferto grandissimi sacrifici per le persecuzioni del fascismo. La loro esclusione rappresenterebbe anche un'offesa a quanti hanno dato dimostrazione di coraggio e di dignità in periodi difficili e tormentati della storia del nostro paese, come d'altronde ha ben sottolineato il Sottosegretario all'interno; significherebbe anche offesa e disconoscimento del grosso apporto da loro dato alla causa della libertà e della democrazia.

È con queste motivazioni che il Gruppo del partito socialista voterà a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

« Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento » (759), d'iniziativa dei deputati Postal ed altri; De Carneri ed altri; Riz (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento » (*Prima deliberazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: « Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento », d'iniziativa dei deputati Postal, Piccoli, Kessler, Pisoni; de Carneri, Ballardini, Cuffaro, Baracetti, Milano De Paoli Vanda, Millet; Riz, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mascagni. Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il provvedimento di legge costituzionale a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, licenziato dalla 1ª Commissione del Senato, si presenta come un atto di squisito significato politico e democratico attraverso il quale ci si propone di dare un giusto riconoscimento alle esigenze da lungo tempo espresse da quelle popolazioni. Circostanze oggettivamente sfavorevoli relative alle difficili e complesse vicende del Trentino-Alto Adige ed al lungo, tormentato, spesso drammatico processo di assestamento delle istituzioni politico-amministrative nelle realtà delle due province di Trento e Bolzano e nei rapporti tra le medesime hanno senza dubbio ritardato il necessario impegno politico delle forze democratiche nei confronti dei problemi propri della minoranza ladina della Val di Fassa.

Il provvedimento legislativo al nostro esame, frutto di un fecondo incontro tra le maggiori forze politiche, può giustamente considerarsi dunque anche come un doveroso atto di riparazione nei confronti di quelle popolazioni. Non deve costituire motivo di incertezza tale ammissione se si considerano in modo serio e responsabile le ragioni storiche e contingenti che stanno alla base del lento, spesso contraddittorio cammino percorso dalla democrazia italiana nell'attuare concretamente princìpi di fondo, troppo spesso enunciati e teorizzati quasi a precostituire un alibi per la loro mancata o incerta traduzione in realtà operanti, e nell'intendere appieno l'esigenza di un autentico ordinamento autonomista, base di decentramento dei poteri per una reale parte-

cipazione del cittadino alle responsabilità generali della vita politica.

Il richiamo alle autonomie intese quali garanzie di sviluppo democratico di una società moderna con tanto maggiore forza ci conduce a valutare i problemi delle minoranze nazionali ed etniche le quali, per la difesa e la valorizzazione del loro peculiare patrimonio storico-culturale, reclamano non solo il riconoscimento enunciativo o la sanzione formale di diritti insopprimibili, ma gli stessi strumenti effettivi per l'affermazione piena di una riconosciuta inalienabile identità di gruppo nazionale o linguistico.

Chi parla, italiano importato durante il fascismo in Alto Adige, ha conosciuto e vissuto intensamente la dura vicenda delle minoranze tedesca e ladina in provincia di Bolzano, vicenda che nel dopoguerra è andata bene al di là dei modi e dei termini politici immediati in cui si può svolgere la lotta politica, per investire in ogni aspetto della vita individuale e collettiva intere popolazioni di origini, di tradizioni, di cultura, di idealità diverse da quelle della nazionalità dominante. Tali caratteristiche diverse non sono certo di per sè ragione di contrasto o addirittura di inconciliabilità (come certi sbrigativi teorizzatori delle « differenze » magari razziali vorrebbero dire), ma alla condizione primaria e pregiudiziale che la nazionalità dominante, nella sua generalità e nelle sue espressioni politiche e dirigenziali, dimostri la maturità necessaria ad intendere l'alto valore democratico del riconoscimento e del rispetto dei diritti delle minoranze ed insieme l'apporto prezioso che alla vita nazionale deriva oggettivamente dalla presenza libera e perciò produttiva su tutti i piani dei gruppi nazionali o etnico-linguistici minoritari. Le esperienze condotte nella regione Trentino-Alto Adige, incerte e per tanti aspetti negative per un lungo periodo di tempo, a causa di orientamenti lacunosi e poco responsabili dei gruppi dominanti e dei governi, hanno valso a chiarire progressivamente i termini reali dei problemi di nazionalità e dei problemi etnici, hanno conquistato ad una visione correttamente democratica vasti strati della pubblica opinione e gruppi politici che più a lungo si erano attardati su posizioni di resistenza. In poche parole, quelle difficili e spesso aspre esperienze hanno suscitato potenzialità ed energie capaci di battere il nazionalismo dominante negli anni '50 ed oltre, hanno aperto prospettive favorevoli ad una ben più realistica ed avanzata impostazione degli assetti politico-amministrativi da realizzare nella regione.

In questo quadro di esperienze e di graduale maturazione democratica, a cui il partito che rappresento ha la consapevolezza di aver dato il maggiore apporto, va considerata la stessa iniziativa presa da diverse forze politiche a favore della minoranza etnica ladina del Trentino. E non ho dubbi nell'affermare che verrebbe commesso un grave errore di miopia e di insensibilità politica se la questione affrontata venisse valutata riduttivamente in termini quantitativi: poche migliaia i ladini della Val di Fassa, quindi problema di limitata importanza. No, un siffatto orientamento va respinto. Le sorti di una minoranza etnica di antiche tradizioni culturali come quella ladina costituiscono sempre una ragione di fondamentale impegno democratico, rappresentano un autentico problema di verifica della maturità democratica, civile, politica raggiunta.

È superfluo richiamare alla nostra attenzione quel fenomeno di vastissima portata a livello internazionale che è rappresentato da una costante espansiva accentuazione dei moti di riscatto e di affermazione dell'identità nazionale o etnica da parte di minoranze anche in paesi di antica e consolidata struttura democratica. Ma una ragione in più va considerata a sostegno della necessità di affrontare la questione che abbiamo dinanzi a noi: la vita, la difesa, lo sviluppo della minoranza ladina del Trentino assumono un significato ed un rilievo del tutto particolari in un ambito territoriale delicato, ricco di problemi quale è quello della regione Trentino-Alto Adige, regione nella quale tuttora — è necessaria in proposito la massima chiarezza — esistono tensioni, questioni aperte, pericoli di incomprensioni che anche su questioni talvolta di limitato rilievo possono dar luogo ad urti, a recrudescenze delle con-

trapposizioni linguistiche, a pericoli di deterioramento del tessuto democratico.

La difesa scrupolosa e vigile dell'equilibrio etnico-linguistico, che lunghe e complesse vicende storiche hanno determinato, è condizione pregiudiziale, col massimo di garanzia per la tutela delle minoranze, ai fini di una convivenza pacifica, democratica e per il raggiungimento di una consolidata e stabile società plurilingue.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare registra nuovi opportuni adeguamenti rispetto al testo trasmessoci dalla Camera. Noi riteniamo che così come oggi risulta formulato corrisponda correttamente alle esigenze e alle aspirazioni della minoranza interessata e che sulla base di questa normativa la popolazione ladina del Trentino possa esprimere esaurientemente la propria identità culturale e linguistica. Rispetto alla proposta avanzata alla Camera dalla *Südtiroler Volkspartei* non possiamo evitare il dubbio che in quella proposta vi sia qualche cosa di strumentale. Tale dubbio si rafforza quando andiamo a considerare la pesante e insistente pressione da sempre esercitata dalla *Volkspartei* sulle popolazioni ladine dell'Alto Adige, non senza conseguenze che giudichiamo contrarie agli interessi linguistico-culturali, alla vita e allo sviluppo di quella minoranza.

Ma nel sostenere la validità del presente disegno di legge, largamente unitario, vogliamo anche osservare che nell'ambito della complessa problematica inerente la tutela delle minoranze nazionali ed etniche non esiste, non può esistere alcuna soluzione definitiva. I problemi di nazionalità sono problemi che rimangono aperti ma, sia chiaro, fecondamente aperti in quanto positivamente evolvano con l'evolvere generale della società e della democrazia.

Ecco perchè credo si debba dire che, a parte ogni possibile ulteriore approfondimento in corrispondenza della duplice lettura di questa legge in quanto legge costituzionale, sarà certo l'esperienza a dare una risposta concreta alle questioni che si sono affrontate e alle soluzioni che per le stesse sono state formulate.

Infine, a coloro i quali tendono a sostenere che provvidenze specifiche ed avanzate a favore delle minoranze nazionali linguistiche incoraggerebbero di fatto chiusure in senso negativo contro gli interessi reali delle popolazioni interessate, oltre che contro gli immancabili « interessi nazionali »», noi rispondiamo che è vero il contrario: una reale consapevolezza della propria identità nazionale e linguistico-culturale, l'acquisizione di una propria coscienza storica sono la condizione indispensabile, fondamentale perchè una minoranza trovi reali motivazioni per aprirsi verso più ampi contesti politici, sociali, culturali.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Labor. Ne ha facoltà.

L A B O R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso se, dovendo occuparmi contemporaneamente della ricongiunzione dei periodi assicurativi, non sono potuto arrivare prima per partecipare anche alla discussione in Aula di questo che certamente è un provvedimento piccolo, di rilevanza non importante per tutta la nazione, ma di grande rilevanza per la nobile minoranza linguistica ladina del Trentino.

Già nella provincia di Bolzano questa minoranza, che ha certamente, come il relatore Murmura ha sottolineato così bene, un grande rilievo anche perchè salda delle nazionalità, quella italiana, quella tedesca, quella ladina, in una visione culturale propria, autonoma, senza settarismi, rappresenta una nobile, piccola comunità che nel momento in cui viene da noi per legge riconosciuta nei suoi legittimi diritti — anche nell'interno della provincia di Trento come già avviene per quella di Bolzano — dà prestigio a tutto il paese.

Non vorrei aggiungere cose inutili a quanto con tanto impegno ha già elaborato la 1ª Commissione e a quanto così eloquentemente e politicamente in modo efficace ha scritto il relatore Murmura. Ci sono però dei motivi notevoli da sottolineare: quello, ad esempio, del modo con cui vengono espressi i rappresentanti delle popolazioni

ladine della provincia di Trento a somiglianza di quanto avviene in quella di Bolzano.

La provincia di Trento, secondo il testo, che ci era pervenuto dalla Camera dei deputati, non interpellava, come si propone attualmente nel nuovo articolo 5, i rappresentanti della minoranza ladina. Oggi, invece, nell'attuale testo che inviamo alla Camera dei deputati, il rappresentante della provincia di Trento viene designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine della provincia stessa ed uno viene espresso dai comuni ladini interessati. Non è una cosa da poco: significa continuare in quella tradizione di decentramento organico che è tipica del nostro paese e della Costituzione, ben al di là della regionalizzazione.

Non vorrei dire altre cose, se non portare in questa Assemblea con la mia voce anche quella di questa nobile minoranza e l'appoggio totale del Gruppo socialista.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, credo vi sia ben poco da replicare, attesa l'adesione al testo licenziato dalla 1ª Commissione e alla relazione che a nome della stessa ho avuto l'onore di presentare all'Assemblea. Desidero qui ricordare che questo provvedimento, anche se modesto nella sua articolazione e nella sua entità, costituisce un altro atto di civiltà che lo Stato italiano compie nei confronti di minoranze linguistiche e culturali, nella visione più attenta dei problemi delle comunità locali e delle periferie, per realizzare quello Stato che il Costituente — è opportuno ricordarlo in quest'anno in cui si celebra il trentennio della Costituzione — ha voluto affidare al legislatore italiano.

Il nostro auspicio è che questo disegno di legge trovi il conforto anche dall'altro ramo del Parlamento in termini utili a che le popolazioni possano, al rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e delle amministrazioni provinciali, esprimersi così come il Parlamento ha indicato e così come questa nuova legge sancisce: questo auspicio si indirizza a tutte quelle minoranze linguistiche e culturali che nella Repubblica italiana hanno trovato possibilità di realizzarsi più compiutamente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha partecipato attivamente alla revisione che in seno alla 1ª Commissione (affari costituzionali) è stata compiuta del testo predisposto dall'altro ramo del Parlamento, nella convinzione della validità delle motivazioni delle varie proposte di legge che ora trovano una loro unitaria espressione e nell'intenzione e con la precisa volontà di rendere il testo sempre più rispondente alle esigenze che sono state giustamente rilevate dagli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito. Molto opportunamente il relatore Murmura ha fatto riferimento alla ricorrenza del trentennale della Costituzione e infatti questo provvedimento si muove in una linea di coerente sviluppo dei princìpi affermati dalla Costituzione: è noto infatti come lo statuto del Trentino-Alto Adige limitasse il suo riferimento ai legittimi diritti delle popolazioni di lingua ladina ad una tutela (per la verità molto generica) delle sue tradizioni culturali.

Ora noi abbiamo dato una precisa formulazione giuridica che garantisce la rappresentanza di queste popolazioni nelle sedi degli organismi istituzionali rappresentativi e abbiamo dato un ordinamento, per quanto concerne la scuola, che permette, soprattutto in sede di attuazione, ulteriori positivi sviluppi coerenti con la stessa politica che si è seguìta nella provincia di Bolzano a proposito degli altri gruppi linguistici e con l'atteggiamento generale che l'amministrazione segue, per quanto è nella sua responsabilità, in ordine alla tutela dei valori culturali ed educativi connessi alle tradizioni dei gruppi linguistici presenti nel nostro paese.

Infine il Governo ritiene che l'avere con l'articolo 4 definito la delicata questione del tribunale regionale di giustizia amministrati-

va per quanto riguarda la popolazione di lingua ladina della provincia di Trento costituisca un elemento di arricchimento del disegno di legge, che non può che raccomandarsi all'approvazione di questo ramo del Parlamento; e il Governo si augura che trovi corrispondenza anche nell'esame che dovrà farne l'altro ramo del Parlamento, così da consentire lo svolgimento delle elezioni regionali secondo la nuova disciplina introdotta con questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini delle conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate la lingua italiana e quella ladina.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 92 del testo unico di cui all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, uno — designato previa consultazione con

le più rappresentative organizzazioni ladine — della provincia autonoma di Trento, ed uno espresso dai Comuni di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V E T T O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge costituzionale a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento vede in quest'Aula il completamento del suo cammino in prima lettura iniziato il 9 giugno 1977 alla Camera dei deputati con l'unificazione di tre proposte di iniziativa parlamentare.

L'imprevista assenza per malattia del collega Segnana, che da quasi dieci anni ha carico di rappresentatività in questo ramo del Parlamento delle popolazioni della Val di Fassa, impone a me senatore del Trentino e già consigliere di quella regione autonoma un intervento che apporti, oltre a un giudizio favorevole sulla concessione delle garanzie politiche, qualche dato conoscitivo e motivazioni di soddisfazione per il provvedimento stesso, che si propone la tutela e la difesa di una minoranza linguistica, quella ladina, verso la fine del lungo travaglio che la regione ha vissuto negli ultimi decenni, proprio in relazione a gravi e importanti problemi di convivenza tra gruppi etnico-linguistici diversi. In un certo senso anzi il disegno di legge costituzionale in trattazione rappresenta un completamento del complesso ordinamento regionale del Trentino-Alto Adige, così come derivato dall'accordo De Gasperi-Grüber e così come è approdato attraverso il cosiddetto « pacchetto » alla legge costituzionale 11 novembre 1971, n. 1.

Certo, se rapportato alla vastità e alla intensità dei problemi che agitano il nostro paese con riferimento specifico anche alle esigenze di libertà e di espansione della libertà, quello delle minoranze etnico-linguistiche, in specie di quelle modeste in numero, può apparire poco importante, comunque di dimensioni ridotte. Non tutto però, per fortuna, si misura con il metro dei fenomeni prorompenti; esistono valori e situazioni che, seppure di minore portata, sono tuttavia parte della storia e della civiltà di un popolo.

La questione della minoranza linguistica dolomitico-ladina è una di quelle e come tale riteniamo vada vista e considerata. Affonda infatti le sue radici nella storia e in quel singolare intreccio di popoli e lingue che ha caratterizzato nei secoli l'area circostante lo spartiacque del Brennero con una notevole quantità di situazioni e di rapporti ben visibili anche nella storia recente.

In poco più di cinquant'anni quest'area dell'impero austro-ungarico con la sua legislazione sobria, attenta e rispettosa di molte particolarità dei suoi molti popoli, ma non certo dei loro diritti etnici e della loro autonomia, donde le lotte dei trentini e dei ladini contro i tentativi ricorrenti, palesi ed occulti di germanizzazione, è passata a far parte del nostro paese, vivendo dapprima e fino al 1923 la speranza di aver riconosciute le proprie aspirazioni autonomistiche secondo l'impegno solenne assunto dall'Italia al momento dell'annessione senza plebiscito; dovette subire poi la dittatura fascista, che non solo negò ogni autonomia, ma al contrario dette inizio alla distruzione sistematica e violenta di ogni valore etnico-linguistico, portando alla snazionalizzazione delle minoranze, al disconoscimento di ogni sentimento e tradizione di autonomia nel tentativo di recidere anche le radici culturali di quelle popolazioni con il loro passato, fino a giungere a quella tragica intesa con la Germania nazista che ha portato allo sradicamento massiccio di popolazioni dalla loro terra.

È in questa ottica che la provincia di Trento viene separata dalla provincia di Bolzano ed entrambe dal territorio ampezzano, riuscendo in tal modo a frapporre nuovi ostacoli ad una convivenza di per se stessa com-

plessa e difficile e comunque frazionando il gruppo linguistico entro tre distinte circoscrizioni amministrative e di governo. Sulla stessa linea e con disprezzo assoluto delle esigenze etniche si colloca tra il 1943 ed il 1945 la costituzione dell'« Alpenvorland », come fatto preparatorio per una futura annessione alla Germania nazista dell'area in questione.

La pace seguìta all'accordo De Gasperi-Gruber, il primo faticoso assetto autonomistico del 1948, le tensioni anche drammatiche che gli fecero seguito fino allo sbocco della riforma istituzionale del 1971 sono le altre tappe di questa serie singolare e quasi ininterrotta di mutamenti istituzionali che hanno interessato queste popolazioni. Non deve quindi fare meraviglia se questa situazione di per sè modesta torna ogni tanto al Parlamento e soprattutto non deve far meraviglia se essa torna e viene trattata anche in momenti per altri versi tormentati e difficili come gli attuali.

A prescindere dalle giustificazioni storiche peculiari ad ogni regione interessata al problema delle minoranze etnico-linguistiche, vi è d'altra parte una giustificazione superiore che impone una attenzione estrema a questo tipo di problemi. Come è stato giustamente detto, quella della tutela delle minoranze etnico-linguistiche è innanzitutto una manifestazione di pluralismo, e ciò per il fatto che il riconoscimento della loro esistenza, l'impegno della loro tutela richiede l'esercizio di forme di tolleranza che sono state giudicate simili a quelle che sono richieste nei confronti di dissenzienti per opinioni politiche o religiose o per tendenze sindacali, ma più difficili a stabilire in concreto perchè prive di una tradizione paragonabile a quella che ha consentito di realizzare, pur tra mille difficoltà, quel tanto di libertà politica, sindacale e religiosa che può dirsi oggi acquisita negli ordinamenti democratici.

Posto così il problema, non è chi non veda le relazioni concrete e immediate anche con fatti e situazioni di più vasta portata, cogliendo subito i significati politici che possono essere ricavati da un popolo che nella massima espressione della sua sovranità si piega su fatti apparentemente modesti nei quali tuttavia ravvisa il segno ed il carattere della civiltà.

Dobbiamo d'altra parte, credo, renderci progressivamente convinti del fatto che, come ogni questione di pluralismo e di tolleranza è di per sè permanentemente aperta, così lo è anche ogni problema che attenga alle minoranze etnico-linguistiche; l'evoluzione di queste esigenze è infatti continua e la valorizzazione della cultura, della storia, delle esperienze di gruppi minoritari concreta un fatto in continuo divenire che si accompagna e si confronta via via con l'evolversi e il divenire degli ordinamenti della società circostante.

Non è probabilmente fuori luogo l'auspicare anche in questa sede e in questa occasione la possibilità di realizzare una legge generale sulle minoranze linguistiche, quale appare presupposta dall'articolo 6 della Costituzione, e ciò anche per dare applicazione a questo principio nel clima della generale riscoperta dei valori di libertà e di autogoverno che la Costituzione ha identificato.

Per il Trentino-Alto Adige, già con lo statuto speciale approvato con legge costituzionale del febbraio 1948, venivano dettate particolari norme di tutela dei gruppi linguistici. La riforma statutaria, avvenuta con legge costituzionale del novembre 1971, ha ulteriormente accentuato la tutela dei gruppi linguistici e non solo di quello tedesco, ma altresì di quello ladino della provincia di Bolzano.

Di particolare rilevanza sono le norme che rendono possibile ai componenti dei gruppi linguistici in seno al consiglio regionale, al provinciale di Bolzano e ai consigli comunali della stessa provincia di condizionare le deliberazioni degli organi di cui fanno parte o di promuovere comunque un controllo sui provvedimenti adottati da organi o soggetti della pubblica amministrazione. Una tutela è inserita anche nella legislazione elettorale che prevede un periodo ininterotto di residenza nel territorio regionale per quattro anni, ai fini del diritto dell'esercizio dell'elettorato attivo, e la garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Bolzano.

Importanti sono le norme con le quali si è inteso assicurare la presenza di elementi provenienti dai tre diversi gruppi linguistici non solo negli organi politici ma anche negli enti pubblici rappresentativi a livello regionale e provinciale di Bolzano.

Anche la tutela delle lingue tedesca e ladina è stata accentuata con la riforma del 1971, così come nell'ordinamento scolastico un sovrintendente deve vigilare sulle scuole in lingua tedesca ed uno sulle scuole delle località ladine.

La problematica politica, che ha avuto una particolare rilevanza negli anni dal 1960 al 1970 e che è sfociata nei noti drammatici avvenimenti, ha particolarmente evidenziato le aspettative e le attese del gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano ed anche del gruppo linguistico ladino presente nella medesima provincia, nel senso di richiedere una riforma dello statuto speciale volta a garantire a tali due gruppi linguistici una tutela ancor più approfondita di quella contenuta nello statuto speciale del 1948.

L'urgenza di risolvere il problema altoatesino, che aveva assunto una dimensione internazionale e che nei riflessi interni presentava aspetti di grande delicatezza, ha inevitabilmente comportato una minore attenzione ai problemi di tutela delle popolazioni ladine presenti in provincia di Trento e in particolare nei comuni della Valle di Fassa citati nel disegno di legge, le quali pure invocavano norme particolarmente rivolte alla tutela della lingua ladina e all'insegnamento della stessa nelle scuole materne ed elementari.

L'attenzione di gran lunga prevalente è stata rivolta alla risoluzione di problemi del gruppo di lingua tedesca sia per la maggiore consistenza dello stesso, sia per la sua evidente maggiore forza culturale, sia, infine, per gli aspetti di drammatica urgenza con la quale venivano posti. D'altra parte la composizione stessa della « commissione dei diciannove » — costituita dopo i primi attentati terroristici per studiare i problemi della regione — che vedeva deliberatamente esclusa la rappresentanza istituzionalmente più significativa della provincia di Trento, come denunciato da esponenti anche della Democrazia cristiana il 26 novembre del 1969, in occasione della discussione nel consiglio della regione Trentino-Alto Adige del cosiddetto « pacchetto », non ha favorito di certo la sensibilizzazione verso l'accoglimento delle legittime istanze dei ladini della provincia di Trento che escono palesemente ridimensionate dalla relazione di sintesi dei lavori della citata commissione dei diciannove.

Certamente la situazione del gruppo ladino in provincia di Trento è radicalmente diversa da quella della provincia di Bolzano; la mancanza di un altro gruppo linguistico minoritario in qualche modo concorrente e comunque in posizione di legittima marcata difesa dei propri diritti rende il quadro meno complesso e per certi aspetti anche meno sentito. Ciò non toglie che il problema esista e che, sia pure con modalità diverse, esso non sia stato risolto nella riforma del '71. Questo ha fatto sì che il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige fosse chiamato negli anni 1972-73, e cioè successivamente alla riforma dello statuto speciale, ad occuparsi delle attese e dei diritti avanzati dalle popolazioni ladine del Trentino. Il 3 agosto 1973 veniva infatti approvato un disegno di legge costituzionale che prevedeva l'applicazione alla minoranza di lingua ladina della Valle di Fassa delle norme dello statuto speciale per la tutela del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, come riportato nella proposta 1426 del 5 maggio 1977 dell'onorevole Riz rappresentante della *Südtiroler Volkspartei* alla Camera dei deputati. Non è parsa accettabile tale proposta, sia per le diversità delle situazioni delle due province, sia perchè non delimita l'ambito territoriale entro cui tale tutela va garantita. Insistiamo invece su tale delimitazione che consideriamo essenziale contro i processi lenti e molte volte sotterranei di progressiva riduzione ed estinzione delle minoranze.

Di particolare rilevanza per quanto riguarda le popolazioni ladine della provincia di Trento è stata la modifica apportata al testo dell'articolo 87 dello statuto speciale del 1948. La norma statutaria era del seguente tenore: « È garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle

località ove esso è parlato. Le province e i comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine ». Tale norma di tutela è stata in seguito ampliata e modificata nel testo seguente del nuovo statuto del 1971: « Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina ». Come si può evincere da tale testo, il legislatore costituzionale non solo ha già riconosciuto l'esistenza in alcuni comuni della provincia di Trento di popolazioni ladine meritevoli di particolare tutela, ma ha fornito anche una garanzia per l'insegnamento della lingua e della cultura ladina in tali località.

Nel corso dell'esame delle norme di attuazione del nuovo statuto speciale, condotto ai sensi dell'articolo 107 da una commissione paritetica composta da 12 membri, ed in particolare in sede di esame delle norme di attuazione statutarie in materia di ordinamento scolastico, è emersa la esigenza di una maggiore tutela per quanto riguarda la lingua ladina parlata in alcuni comuni della provincia di Trento, sia per quanto riguarda il livello scolastico, sia per quanto riguarda attività culturali. Come è stato messo in evidenza anche da studiosi di fenomeni delle minoranze, quale il professore Alessandro Pizzorusso dell'università di Pisa, il gruppo linguistico ladino-dolomitico rappresenta una delle più interessanti comunità etniche culturali delle Alpi. La lingua ladina è propria di tre gruppi principali che vivono nel Cantone svizzero dei Grigioni, nelle valli Gardena, Badia, Fassa, Alto Cordevole e (il terzo gruppo) nel Friuli. L'unitarietà linguistica dei tre gruppi è oggetto di discussioni tra gli studiosi in merito alle quali non è qui la sede per prendere posizione. Mi limito, a questo proposito, ad augurare ed a proporre che presso la facoltà di lettere, che dovrà sorgere a Trento con la statizzazione di quella università, di cui i trentini sono da tempo in attesa ed alla quale il disegno di legge relativo è già all'attenzione del Senato, si attivino cattedre ed insegnamenti filologici e linguistici per il ladino, in modo che tale patrimonio possa trovare anche una sua adeguata sede scientifica. È evidente tuttavia che, pur rappresentando le popolazioni ladine presenti in provincia di Trento una entità numerica inferiore rispetto al gruppo ladino presente in provincia di Bolzano, esistono esigenze di tutela linguistica e culturale comuni ai due gruppi.

La proposta di legge costituzionale qui in esame rappresenta un ulteriore segno di attenzione del Parlamento italiano nei confronti delle minoranze etniche e un indice di volontà di attuare la norma contenuta nell'articolo 6 della Costituzione, che si propone con apposite norme la tutela delle minoranze.

Con l'approvazione della proposta di legge elaborata dalla Commissione si soddisfa tale esigenza di completare il quadro delle misure di tutela e di salvaguardia già predisposte per il Trentino-Alto Adige estendendole dal gruppo linguistico tedesco a quello ladino, pur tenendo conto delle situazioni differenziate esistenti e delle stesse richieste delle popolazioni che in provincia di Trento non hanno univocamente manifestato una volontà di equiparazione totale alle popolazioni di lingua tedesca e ladina operanti in provincia di Bolzano, come risulta dalle pagine da 215 a 228 del volume del professor Pizzorusso già citato.

È anche più che opportuno doveroso ricordare che gia la provincia autonoma di Trento si è mossa con iniziative legislative a favore del gruppo ladino della provincia di Trento, creando con propria legge provinciale l'istituto di cultura ladina ubicato proprio nel territorio della Valle di Fassa.

Le norme costituzionali che il Parlamento si accinge a votare rappresentano quindi, nel loro complesso, un atto di civiltà ed una ulteriore dimostrazione che nel nostro paese le aspettative dei gruppi linguistici vengono adeguatamente considerate attraverso norme precise di tutela e di sviluppo delle diverse culture. È in particolare da sottolineare come le norme che costituiscono una garanzia di rappresentanza dei ladini

della provincia di Trento nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Trento potranno consentire, anche attraverso una ulteriore rappresentanza politica, il consolidamento dell'unità etnico-linguistica del gruppo ladino e l'esposizione di esigenze ed istanze finora non direttamente prospettate negli organi politici degli enti autonomi.

La regione Trentino-Alto Adige, con propria legge del 23 luglio 1973, ha provveduto ad adottare una serie di modificazioni alla legge elettorale regionale per assicurare la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Bolzano. Tale normativa è ora adeguatamente estesa anche alle popolazioni ladine della Valle di Fassa, come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in trattazione odierna.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo e colleghi senatori, la dichiarazione di voto su questo disegno di legge costituzionale affrettatamente letta non è completa di tutte quelle notizie che potrebbero essere nella cognizione dei senatori che si accingono a compiere un atto che per chiamarsi legge costituzionale diventa un preciso punto di riferimento.

Il Regolamento ed inoltre un certo senso della misura mi impongono di non ricercare perfezioni nell'esaminare la formulazione del disegno di legge che, a mio giudizio e secondo il giudizio di qualche costituzionalista esperto interpellato, contiene aspetti totalmente nuovi per l'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alla costruzione legislativa dell'articolo 92 dello statuto speciale che riguarda tutele linguistiche unicamente per la provincia di Bolzano, con una sede di ricorso garantistica, mentre la sostanza di questo disegno di legge è quella messa in evidenza anche dalla variante del titolo proposta dal senatore Labor ed accolta dalla Commissione, quando ha inteso segnare l'esistenza di popolazioni di lingua ladina nella provincia di Trento e non il riconoscimento costituzionale di un gruppo linguistico ladino in provincia di Trento.

Ciò creerebbe — e temo possa ancora creare con la dizione attuale della legge — qualche complicazione a livello di tribunale regionale amministrativo. Infatti innovando la dettagliata struttura giuridica dell'articolo 92 si postula una sezione speciale del TAR soltanto per un giudizio di primo grado inappellabile per quanto riguarda la tutela costituzionale di persone in quanto aderenti ad un determinato gruppo. Questo non è previsto per la provincia di Bolzano e probabilmente il comma aggiuntivo creerà delle difficoltà interpretative.

Tuttavia, signor Presidente, ho dichiarato che non desidero essere perfezionista e perciò apprezzo, più dei suggerimenti che mi arrivano da parte di interessati messi improvvisamente al corrente della discussione di questo disegno di legge con testo variato rispetto a quello da tempo approvato dalla Camera, il lavoro della Commissione legislativa e l'impegno personalmente profuso dal presidente senatore Murmura, che è anche il relatore, meritevole di un sincero ringraziamento, di questo disegno di legge. Pertanto mi rimetto alla sensibilità, alla qualificata competenza ed alla finezza giuridica dei colleghi per superare alcuni aspetti che in termini politici sono pienamente condivisi ma che probabilmente sotto il profilo legislativo creeranno ancora la necessità di riparlare di queste cose in quest'Aula. Mi riferisco anche al fatto che, in base all'articolo 5, la provincia autonoma di Trento verrebbe sottesa, come rappresentanza, nella commissione paritetica, quasi fosse il nemico da isolare, mentre la regione Trentino-Alto Adige, statutariamente bilingue in tutti gli organi, potrà avere un proprio rappresentante ed i sei comuni potranno designare ed esprimere gli altri due rappresentanti, ottenendo così un ulteriore riconoscimento sulla cui rilevanza politica desidero ancora insistere in termini assolutamente positivi, ben oltre le osservazioni ed i dubbi di carattere giuridico-applicativo adombrati.

M I T T E R D O R F E R Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Signor Presidente, non posso lasciar passare questo dibattito relativo alle norme in favore del gruppo linguistico ladino che vive in provincia di Trento senza prendere almeno brevemente la parola in sede di dichiarazione di voto. Questo perchè le esigenze del gruppo linguistico ladino sono sentite con particolare intensità da noi come gruppo etrico di lingua tedesca.

A nostro parere i ladini delle Dolomiti per troppo tempo, pur essendo l'espressione genuina di una peculiare caratterizzazione etnica e linguistica, sono stati considerati dallo Stato nazionale come una semplice differenziazione nell'ambito della nazione italiana, senza perciò necessità di particolari misure di tutela per il mantenimento di questa loro caratterizzazione che evidentemente si è voluta negare. Ora, noi da sempre abbiamo sostenuto che tale gruppo etnico va tutelato nella stessa maniera, anzi, essendo un gruppo piccolo, con maggior riguardo, del gruppo etnico tedesco.

Proprio per rispondere brevemente a quanto ha detto il senatore Mascagni, il quale sembra voler fare intendere che la *Süd-Tiroler Volkspartei* esercitava o esercita notevoli pressioni sul gruppo etnico ladino, devo qui ricordare che, nella secolare appartenenza dei ladini della Val Gardena e della Val Badia al Tirolo come organo territoriale ed alla monarchia austroungarica, essi non hanno perso nessuna delle proprie caratteristiche, mentre lo stesso non si può dire dei ladini della Val di Fassa che già da tempo sono passati amministrativamente alla provincia di Trento, cioè in un ambito amministrativo italiano in cui non si è sentita nella stessa maniera e con la stessa intensità la necessità di proteggere le peculiarità di questo piccolo gruppo.

Debbo dire anche al collega Vettori che in tutto questo periodo non c'è stato nessun tentativo di snazionalizzare il gruppo etnico ladino, tanto è vero che esso esiste oggi nella stessa forma in cui esisteva secoli fa. Del particolare rapporto tra il gruppo etnico tedesco e il gruppo etnico ladino in provincia di Bolzano si sono resi conto proprio i ladini della Val di Fassa che non si sentivano a loro agio quanto i ladini della provincia di Bolzano, tanto è vero che qualche anno fa i comuni della Val di Fassa hanno chiesto di poter passare amministrativamente alla provincia di Bolzano proprio per poter godere delle stesse misure di tutela di cui godono i ladini della provincia di Bolzano. Le misure che con la discussione sul pacchetto abbiamo chiesto e poi abbiamo ottenuto con le norme di attuazione che sono state emanate, pur non essendo perfette, per carità, perchè la perfezione è cosa molto difficile, hanno reso possibile oggi una maggiore serenità per quanto riguarda proprio il mantenimento delle caratteristiche di questo gruppo etnico.

Non abbiamo fatto altro che renderci interpreti delle esigenze anche delle popolazioni ladine della Val di Fassa quando abbiamo sostenuto la legge-voto del consiglio regionale che prevedeva l'applicazione delle norme di tutela previste per la provincia di Bolzano anche ai ladini della provincia di Trento. Abbiamo presentato un progetto di legge alla Camera dei deputati che sostanzialmente recepiva la legge-voto del consiglio regionale perchè eravamo convinti che non si potevano fare delle differenziazioni, dal punto di vista dei diritti di un piccolo gruppo etnico, tra coloro che vivono in una provincia e quelli che vivono in un'altra: quando si tratta di diritti fondamentali non si possono fare delle distinzioni e dire che alla provincia di Trento si è costituita una situazione diversa per i ladini che appartengono amministrativamente ad essa. Qui si tratta proprio di diritti fondamentali che se vengono riconosciuti per i ladini della provincia di Bolzano debbono essere riconosciuti anche per i ladini della provincia di Trento. Ecco perchè abbiamo sostenuto quella tesi anche nel dibattito alla Camera.

Ora però siamo di fronte a un disegno di legge che effettivamente costituisce un passo avanti per quanto riguarda la tutela di queste popolazioni, però a nostro avviso non quel passo che era necessario fare. Il testo che ci è pervenuto dalla Camera qui al Senato è stato modificato e migliorato e, anche se ci sono difficoltà di carattere istituzionale o amministrativo di cui parlava il

senatore Vettori (so che l'articolo 92 si riferiva a noi e non alla provincia di Trento), tuttavia penso che si possa arrivare anche per quel tramite ad avvicinare di più il trattamento del gruppo dei ladini della Val di Fassa a quello dei ladini della provincia di Bolzano.

Tutto sommato, signor Presidente, devo dire che, a nostro avviso, restano delle differenze motivate soltanto da situazioni divergenti di carattere amministrativo che però, quando si tratta di diritti fondamentali, non dovrebbero aver peso.

Ecco perchè continuiamo ad essere molto perplessi di fronte a questo disegno di legge che, pur costituendo un notevole passo in avanti, lascia molti dubbi in noi. Questa è anche la ragione per cui non ci sentiamo di votare a favore del testo che ci è stato proposto, ma nello spirito che io ho cercato di spiegare in questa breve dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Normativa organica per i profughi » (391)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Normativa organica per i profughi ».

Ricordo che questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Domando al relatore se ha qualcosa da aggiungere alla sua relazione scritta.

T R E U , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge approvato articolo per articolo dalla 1ª Commissione permanente.

V I G N O L O , *segretario*:

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DELLO *STATUS* DI PROFUGO

Art. 1.

(*Titolari dei benefici*)

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengano alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;

2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;

4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato la « stato di necessità al rimpatrio »;

5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo il 10 febbraio 1947, purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà;

6) figli di profughi, nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza.

Art. 2.

(*Presupposti della qualifica*)

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati, dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

Tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Art. 3.

(*Categorie escluse*)

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di dipendenti di Enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 36 della presente legge.

Art. 4.

(*Riconoscimento della qualifica di profugo*)

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Val d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere la qualifica entro un anno dalla stessa data.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 40.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

1) le generalità complete;

2) la località di attuale residenza in Italia;

3) il territorio di provenienza;

4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente.

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITÀ

Art. 5.

(Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo)

Ai profughi di cui al numero 4 dell'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite.*

L'indennità è corrisposta dalla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di fissare la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata fissata oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario *pro capite* di lire 8.000 giornaliere per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la Sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi Ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 6.

(Ricoveri in istituti)

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione di cui all'articolo 5, la priorità al ricovero in idonei istituti.

Art. 7.

(Assistenza sanitaria a carico del Ministero dell'interno)

L'assistenza ospedaliera gratuita ai profughi, che all'atto del rimpatrio non possono beneficiarne ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa a carico del Ministero dell'interno, che provvederà al pagamento delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalle relative leggi regionali a norma del citato articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, in attesa che gli interessati possano regolarizzare la loro posizione sanitaria.

L'assistenza ospedaliera, nonchè quella sanitaria e farmaceutica a carico del Ministero dell'interno, non può comunque superare la data di cento giorni dal rimpatrio.

L'assistenza in istituti psichiatrici a carico del Ministero dell'interno cessa nei confronti dei profughi rimpatriati da oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, anche se alla predetta data risultino ancora ricoverati.

Art. 8.

(*Indennità per dimissione dalle Comunità protette e dagli istituti di ricovero*)

Ai profughi che si dimettono dalle Comunità protette di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonchè dalle Case di riposo di Bari e di Pigna e dal Cronicario di Padriciano, gestiti dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del ricovero.

Art. 9.

(*Erogazione di sussidi straordinari*)

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di 45 giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 10.

(*Stato di bisogno*)

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana, per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

Art. 11.

(*Finanziamento della spesa*)

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Interventi assistenziali integrativi*)

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi di quelli di prima necessità onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le Regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi di quelli attuati dallo Stato per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

Art. 13.

Le Amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle Regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di pri-

ma necessità effettuati a favore dei profughi.

TITOLO III

INTERVENTI
PER I PROFUGHI DISOCCUPATI

Art. 14.

(*Assunzioni obbligatorie*)

Fermo restando il disposto di cui al successivo articolo 18, ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge.

Nelle assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le Amministrazioni degli Enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli Enti pubblici dalla normativa richiamata al comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli apprendisti, degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonchè, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

Art. 15.

(*Insegnanti elementari e professori profughi*)

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro per gli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 2 marzo 1971, n. 153, nonchè negli Istituti italiani di cultura, e che conseguano la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per l'insegnamento per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione e di studio valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale. Essi sono utilizzati anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Art. 16.

(*Personale non insegnante*)

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro per gli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 15 nonchè negli Istituti italiani di cultura, che consegue la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati dal personale stesso nella domanda di assunzione.

Art. 17.

(*Decadenza del diritto*)

Le disposizioni del presente titolo si applicano entro 4 anni dalla data del rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Art. 18.

(*Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività*)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi Comune in cui, a tal fine, fissino la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti, l'autorizzazione, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre due anni dalla data del rimpatrio, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso ai dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

Art. 19.

(*Esercizio di attività di notaio*)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento da parte del Ministro di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

Art. 20.

(*Farmacisti profughi*)

L'iscrizione all'albo professionale dei profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacisti è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1 già titolari o direttori responsabili di farmacia, anche ospedaliera, nel paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere secondo l'ordine di presentazione delle domande da inoltrarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, la autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, nei limiti delle disponibilità della pianta organica.

L'autorità sanitaria potrà assegnare le sedi vacanti istituite con le ultime revisioni della pianta organica ancorchè non poste al pubblico concorso e quelle assunte in prelazione dai Comuni rispetto alle quali le amministrazioni comunali non abbiano provveduto ai relativi adempimenti di legge entro i termini di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nei capoluoghi di provincia ed in questo caso nei limiti del 5 per cento delle sedi già esistenti comprese quelle delle nuove piante organiche, secondo l'ordine di presentazione delle domande purchè le nuove sedi disponibili con la nuova pianta organica non siano inferiori a 5.

Non possono essere comunque conferite, ai sensi dei commi precedenti, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purchè iscritti all'Albo.

Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, s'intendono proposte ai sensi ed agli effetti del secondo e del terzo comma del presente articolo.

Art. 21.

(*Conferimento di farmacie*)

I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi, di cui al primo comma del presente articolo, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Art. 22.

(*Licenza di vendita di generi di monopolio*)

Il beneficio di cui all'articolo 18 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

Art. 23.

(*Autotrasporto di persona o di cose*)

I profughi di cui all'articolo 1, che nei paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persona o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.

Art. 24.

(*Rivendite di giornali*)

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purchè nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

Art. 25.

(*Ripresa dell'esercizio di attività agricola*)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,

dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, numero 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola.

Art. 26.

(*Agricoltura e fondi rustici*)

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

Possono altresì beneficiare di prestiti a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione degli anzidetti fondi rustici, semprechè gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati di cui al secondo comma, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 27.

(*Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina*)

Alle provvidenze di cui agli articoli 25 e 26 provvedono le Regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, quest'ultima direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli Istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 28.

(*Finanziamenti*)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale ed artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per

ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

Art. 29.

(*Privilegio sui finanziamenti*)

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario. Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziata in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

Art. 30.

(*Esenzioni doganali*)

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purchè gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

Art. 31.

(*Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette*)

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

Art. 32.

(*Ripresa dell'attività scolastica*)

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionananti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

Art. 33.

(*Assistenza scolastica*)

Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle università statali, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno, accertato ai sensi dell'articolo 10, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e negli istituti, di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza agli alunni indicati nel primo comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno accademico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

Art. 34.

(*Equipollenza dei titoli di studio*)

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio conseguiti nelle scuole statali o legalmente riconosciute del Paese estero di provenienza, possono ottenere ai fini lavorativi l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza ai fini lavorativi, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno fissato o intendono fissare la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina

in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 35.

(*Dispensa dal compiere la ferma di leva*)

I profughi di cui all'articolo 1, che al momento del rimpatrio siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.

Art. 36.

(*Assegnazione alloggi*)

La Regione territorialmente competente può riservare a favore dei profughi di cui all'articolo 1 della presente legge una aliquota degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare, anche oltre il limite del 15 per cento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Si prescinde dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, quando la domanda di cui all'articolo 4 dello stesso decreto sia presentata entro un quinquennio dalla data del rimpatrio o dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso Ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è soppresso.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

Art. 37.

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello

Stato, amministrati dallo stesso Ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

(*Particolari categorie di profughi*)

Sono considerati profughi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge anche i connazionali che sono emigrati nello Zaire in data successiva alla insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 1968, limitatamente al periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai connazionali che siano emigrati in Paesi per i quali si sia verificata analoga situazione.

Art. 39.

(*Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari*)

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonchè le certificazioni dell'esercizio dell'attività svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

Art. 40.

(*Decorrenza dei termini*)

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data dell'entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici di cui agli articoli 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 28, presentando domanda entro sei mesi dalla data suddetta, o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra citate.

Art. 41.

(*Abrogazione di norme*)

Ogni disposizione di legge incompatibile con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per approvare una legge molto importante ed altrettanto complessa che si propone un obiettivo molto ambizioso, quello cioè di comprendere e regolamentare in un'unica normativa tutta la tematica che si riferisce alla qualifica di profugo, alla prima assistenza ai profughi, al primo inserimento nella vita del paese dei profughi stessi e di affrontare, assieme, tutti i problemi relativi a questi aspetti di tutti i profughi, indipendentemente dal paese di provenienza.

Si può affermare che proprio nello stabilire una normativa uguale per tutti è stata la maggiore difficoltà nei lavori della Commissione. Si è trattato, infatti, di risolvere, di affrontare i problemi che riguardano cittadini provenienti da realtà assai diverse, con bagagli assai diversi sulle spalle, con diversi retaggi e strascichi ed i cui beni ed interessi nei paesi di provenienza erano prima regolamentati da ben differenti codici e legislazioni; questo fatto ha pesato notevolmente ed in modo diverso al ritorno nel nostro paese.

Probabilmente questi nostri obiettivi ambiziosi, vista la complessità della normativa, non saranno stati completamente raggiunti; tuttavia, malgrado i limiti che ci sono senza dubbio, un passo in avanti nella direzione di uniformare la normativa dei profughi — credo si possa senz'altro sostenerlo — si è certamente fatto.

Ritengo giusto far presente che il nuovo testo, elaborato e approvato nella 1ª Commissione in sede redigente, è notevolmente migliorato rispetto a quello presentato dal Governo, anche se non in tutte le sue parti ed anche se ancora qualche ambiguità qui o là vi è rimasta, pur non essendo mancati un impegno collegiale e unitario ed uno sforzo comune tesi a superare le differenti posizioni e a concordare una piattaforma unitaria.

A questo punto va ribadito che una delle caratteristiche più sintomatiche ed evidenti di questo disegno di legge, così come è venuto fuori nella sua stesura definitiva in Commissione, è il fatto che in tutto l'articolato si tiene presente la necessità di inserire nella società nostra i profughi e le loro famiglie come parte di tutta la comunità, respingendo il concetto di comunità separate e la costituzione di veri e propri ghetti che in nessun modo potrebbero ritenersi utili nè al futuro ed all'esistenza dei cittadini costretti a rientrare in patria per motivi di forza maggiore, nè al resto della comunità che li circonderebbe.

Una esperienza quanto mai deleteria è stata fatta in questo senso nelle zone in cui si sono trasferiti i profughi dalla Jugoslavia, a Trieste in modo particolare, negli anni del dopoguerra e delle tristi e complesse vicissitudini delle nostre genti: lì si sono istituite delle comunità separate, dei veri villaggi-ghetto, chiusi verso l'esterno, delle baraccopoli con alte mura di cinta, con propri servizi sociali (asili, scuole materne, persino ospedali), evidentemente nell'intendimento di impedire l'incontro con la popolazione locale. Si sono trasformate le caratteristiche sociali ed etniche, con tutte le evidenti e inevitabili conseguenze politiche, di intere località del Carso, di interi rioni popolari cittadini.

Tale stato di cose non ha certamente aiutato e sorretto per molti anni l'accordo, la reciproca convivenza, la collaborazione tra i cittadini: per molti anni vi è stata una contrapposizione frontale tra i locali ed i profughi, incrementata da queste artificiali condizioni di vita dei profughi, che si sono volute creare. Solo con il passare del tempo, vuoi perchè vecchie passioni si andavano assopendo, vuoi perchè le giovani generazioni si andavano inserendo con facilità nelle realtà locali, superando contrapposizioni di vario tipo, vuoi perchè i « ghetti », chiamati ufficialmente « comunità protette » si vuotavano per la forte spinta degli stessi profughi che volevano essere messi alla pari degli altri cittadini, l'inserimento nella realtà locale si è infine fatto valere del tutto ed oggi nessuno può togliere questo diritto acquisito ai profughi.

Nella vita del territorio triestino si va sempre più affermando la collaborazione, la convivenza civile e pacifica, la comprensione e l'accordo

Ormai il confine tra popolazione locale e profughi è superato, anche se con gravi ritardi dovuti a ben determinate responsabilità; e se le differenze politiche e ideologiche permangono sono della stessa portata, dello stesso carattere, della stessa natura e dello stesso valore di quelle presenti nel resto delle popolazioni di queste terre. Questa esperienza che non è stata delle migliori, dunque, deve essere di esempio per le future scelte, perchè non si ricada più in errori e situazioni di sorta e non si commettano ingiustizie nè nei confronti dei profughi nè nei confronti della popolazione che li circonda e che li accoglie. In questo provvedimento ritengo che la concezione di assistenza venga decisamente superata, come dimostra il testo non solo in alcuni specifici articoli, ma anche nel suo complesso. Mi pare importante sottolineare questa caratteristica del disegno di legge n. 391.

Ciò naturalmente non significa che da un lato ai profughi nei primi tempi non si possa assicurare, qualora provengano dallo stesso paese, una permanenza in luoghi o zone in cui possano incontrarsi e ritrovarsi in una

mutua collaborazione e solidarietà — preziose soprattutto nella prima fase di permanenza nel nostro paese — e che dall'altro al profugo non si debbano assicurare certe condizioni di privilegio, che gli sono dovute perchè si trova senza un posto di lavoro sicuro, senza un tetto per la propria famiglia.

Ecco perchè è giusto che scatti il meccanismo di prima assistenza, che al profugo assicuri la possibilità di entrare nel sistema produttivo ed una collocazione per quanto riguarda sia il mondo del lavoro che la vita sociale, e questo non in una realtà locale o in una comunità chiusa e contrapposta al resto della popolazione, ma come parte di essa.

Altro aspetto caratterizzante di questo provvedimento è dato dal ruolo che le regioni e le autonomie locali devono assumere nella cura, nell'impegno, nell'assistenza dovuta ai profughi, e ciò è perfettamente corrispondente anche ai nuovi compiti che alle regioni e agli enti locali competono in seguito ai decreti di cui alla legge n. 382. Questo ruolo si evidenzia negli interventi assistenziali e integrativi e in quelli di prima necessità (per evitare soluzioni di continuità tra interventi statali e regionali); nella promozione e nel collegamento tra i vari organi preposti alla soluzione di questi problemi; nella facoltà di disporre la normativa necessaria per integrare gli interventi dello Stato disposti al fine di consentire ai profughi il loro inserimento nella vita del paese, nella vita sociale ed economica e nelle varie attività; nell'obbligo che le amministrazioni statali hanno di comunicare alle regioni ed ai comuni interessati l'ammontare degli interventi assistenziali di prima necessità, affinchè le autonomie locali possano prendere visione della reale situazione, controllarla, in un certo senso, e prevenire qualsiasi eventuale tentativo di approfittarsi di queste situazioni da parte di chiunque, cosa che, a volte, nel passato si è potuto notare. Ancora questo ruolo delle autonomie locali e regionali si evidenzia: nella competenza in quanto alla assegnazione di una aliquota degli alloggi compresi nei programmi di edilizia popolare (anche oltre il 15 per cento, come previsto per le altre categorie privilegiate dalla legge n. 1035) da parte delle regioni; nella competenza per l'assegnazione degli alloggi ai profughi da parte dei comuni, come previsto nell'articolo 95 — mi sembra — del decreto n. 616, sentita la rappresentanza delle organizzazioni dei profughi presenti nelle singole regioni (ed anche se questa rappresentanza viene designata dal prefetto, ciò deve avvenire in base alle indicazioni delle regioni interessate).

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* GHERBEZ GABRIELLA). Importante mi sembra pure il fatto che, in conformità alle disposizioni dei decreti della legge n. 382, non vengono affidati da questa legge all'ente profughi, così come nella proposta governativa, i compiti di provvedere al trasferimento dei profughi dalle località di primo accoglimento alle residenze definitive e di assicurare ai profughi condizioni più confacenti per il loro inserimento nella vita normale, nella società del nostro paese. Sopprimendo l'articolo che riguarda questo ente, corrispondiamo a quanto stabilito dalla tabella *b*) del decreto n. 616, che annovera l'ente profughi tra quelli da radiografare; nel contempo togliamo quella specie di monopolio che questo ente determina circa le decisioni sulle dislocazioni e in merito ai problemi di integrazione dei profughi nella realtà nostrana. In tale modo consentiamo all'ente locale, invece, ed alla regione di occuparsi di questi cittadini come di tutti gli altri cittadini viventi nel rispettivo territorio. Così mettiamo tutti sullo stesso piano, eliminando quella sorta di discriminazione che è sinora esistita e corrispondiamo, nel

contempo, ai dettami della Costituzione che vuole i cittadini uguali di fronte alla legge e nella società.

Per quanto riguarda la dislocazione iniziale, il coordinamento del movimento dei profughi sul suolo nazionale, che può anche esigere uno strumento accentrato, questi compiti possono essere affidati ad un apposito ufficio o ad un'apposita direzione, istituiti presso il Ministero competente, senza dover ricorrere ad enti privati o sovvenzionati dallo Stato, che generalmente sfuggono al controllo pubblico. È più giusto affidare alla pubblica istituzione il compito di gestire il movimento dei profughi nel paese; e direi che è anche un dovere della pubblica istituzione.

È importante, inoltre, aver stabilito con questo articolato la qualifica di profugo; così togliamo di mezzo ambiguità e possibili confusioni. Tale qualifica viene data ai cittadini italiani residenti in altri paesi, dai quali essi, per motivi di forza maggiore (quali: guerre, rivolte, nuovi assestamenti territoriali, statali e simili), se ne sono dovuti andare. Altro è il rifugiato, ossia il cittadino straniero che cerca rifugio in un altro paese (in questo caso il nostro), altro è il rimpatriato, che torna di sua spontanea volontà, per motivi suoi. In questo contesto, con la proposta fatta, si sono fugate le preoccupazioni che pure esistevano qua e là per eventuali nuove possibilità di arrivi di profughi dalle zone su cui è cessata la sovranità del nostro Stato. Parlando spassionatamente e concretamente, anche, personalmente non credo che ci possa essere, ad esempio, un nuovo fenomeno migratorio dalle zone passate definitivamente alla Jugoslavia con il trattato di Osimo. Ci fosse stata questa eventualità, avrebbe già prodotto i suoi effetti; mentre gli effetti non ci sono stati e dalla ratifica del trattato di Osimo è già trascorso un bel po' di tempo. La situazione è ormai stabilizzata; chi intendeva andarsene se ne è già andato prima. Quindi il problema credo non esista. Comunque, ci fossero ancora preoccupazioni, la materia è regolata in modo da garantire chiunque da eventualità come queste, qualora dovessero manifestarsi.

In questa legge è tenuta presente anche la necessità di evitare e di superare discriminazioni all'interno della categoria dei profughi stessi Una appariscente discriminazione si era manifestata, per esempio, nell'assegnazione di alloggi da parte dell'ente profughi del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, mentre per i primi sette lotti e il nono lotto — relativi alla costruzione di edifici per i profughi — gli alloggi venivano assegnati ai profughi sia in affitto sia a riscatto, in base alla scelta individuale dei profughi stessi e in base alle disponibilità delle singole famiglie, nell'assegnazione avvenuta ancora nel 1966 degli alloggi costruiti nel 1965, nell'ambito del lotto ottavo, tali criteri non erano stati rispettati: sono state vendute le cantine di questi alloggi, mentre gli alloggi costruiti sopra le stesse erano stati ceduti soltanto in affitto; cioè si è negata la possibilità di acquisizione a riscatto. Con questa legge abbiamo corretto la situazione eliminando la discriminazione, pur ribadendo, per quanto riguarda noi comunisti (e lo diciamo qui ancora una volta), che il Partito comunista è contro l'assegnazione a riscatto di appartamenti popolari. Ma in questo caso non si tratta di assegnazione di appartamenti popolari costruiti ora, bensì si tratta di appartamenti assegnati già una dozzina di anni fa a cittadini che credevano, che hanno creduto di avere il diritto di essere considerati alla stregua degli altri, per cui ci si sarebbe mossi come per gli altri, e che trascorsi i regolamentari dieci anni per la presentazione della domanda, come la prassi voleva, non hanno avuto invece — come gli altri cittadini e profughi — la facoltà di chiedere e di ottenere il riscatto

Infine va valorizzato il fatto che in base a questa legge si assicurano per i profughi le condizioni per inserirsi nelle attività produttive, nei posti di lavoro, nella scuola, nella conduzione di aziende, imprenditorie, locali vari, farmacie, edicole eccetera, nelle attività professionali. Forse abbiamo peccato di eccesso in questo senso, affrontando la tematica in modo troppo dettagliato, rischiando, quindi, di tralasciare aspetti, inte

ressi, settori e categorie anche importanti. Tuttavia un passo in avanti — credo si possa dire — si è compiuto prevedendo la regolamentazione di situazioni generali, ed anche di dettaglio, a volte anche la soluzione di casi limite. Naturalmente, ed ancora una volta, si affrontano anche in questo caso i problemi privilegiando le categorie di profughi, pur nell'intendimento di non arrecare danni o di produrre il minor danno possibile, e comunque assorbibile, alla popolazione rimanente e di considerare le situazioni caratteristiche nella concessione di licenze per non danneggiare le varie categorie e non creare false illusioni nei nuovi arrivati.

Non c'è dubbio che con questa legge sono stati assicurati ai più bisognosi una maggiore attenzione, un maggiore contributo, un'assistenza più consistente; si sono previste esenzioni doganali per importazioni di attrezzi e materiale vario. Per impedire che qualche malintenzionato se ne approfittasse, come il passato ci insegna ed ammonisce, sono anche previste delle misure cautelative in questo senso.

È quindi una legge che, pur nei limiti menzionati, è sempre valida e notevolmente migliorata rispetto al punto di partenza: pertanto noi la voteremo. Sappiamo che tra i profughi c'è molta attesa, c'è una richiesta di fare presto, per cui è auspicabile che anche l'altro ramo del Parlamento porti a conclusione quanto prima la necessaria analisi ed accolga questa legge.

L E P R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, dirò in termini telegrafici che anche il nostro Gruppo darà voto favorevole a questo provvedimento, esprimendo un particolare apprezzamento al relatore Treu, che già dalla precedente legislatura (mi pare dal 1972) in 1ª Commissione sta curando questo provvedimento, al comitato ristretto, al Sottosegretario, a quanti hanno contribuito a dare una formulazione in giusti termini ed una legislazione organica al problema dei profughi.

Per lunghi anni in questo campo abbiamo visto provvedimenti parziali; ora mi pare che con questo provvedimento si arrivi finalmente a dare una chiara formulazione, come enuncia il relatore senatore Treu, allo *status* di profugo e si dia anche una legislazione organica che interviene — come ha sottolineato con passione la senatrice Gherbez, che ha portato anche tutta l'ansia delle popolazioni interessate delle nostre zone, in particolare della fascia di confine del Friuli-Venezia Giulia, oltre che a dare un grosso apporto di intervento in sede di confezione di questo provvedimento — in un momento in cui si passa da una fase assistenziale ad una fase di reale tutela degli interessi di questi cittadini, che hanno sofferto delle peripezie che il paese e le comunità interessate hanno subìto per colpe e responsabilità non certo loro.

Vorrei concludere pregando il Governo di dare attuazione nella fase interpretativa all'ordine del giorno, che qui non ripetiamo, già approvato — mi pare con voto unanime — dalla Camera, che riguarda una particolare situazione di alcuni cittadini che si sono trovati per cause belliche in difficoltà e che non hanno potuto rientrare tra i destinatari di questo provvedimento con piena veste giuridica.

Con queste raccomandazioni, ribadiamo il voto favorevole del Gruppo del partito socialista al provvedimento.

S E N E S E A N T O N I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S E N E S E A N T O N I N O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione, mi pare di dover sottolineare che lo stesso, oltre ad introdurre nuovi princìpi e nuove modalità nell'assistenza ai profughi, dà luogo, finalmente, al riordino della copiosa legislazione in materia e stabilisce un necessario e fruttuoso coordinamento degli interventi del-

le varie amministrazioni dello Stato, nonchè della regione, sostituendo alla legislazione di carattere temporaneo e settoriale dei provvedimenti succedutisi dall'immediato dopoguerra in poi una normativa organica e razionale.

Va dato atto al Governo di avere con tale disegno di legge ottemperato all'impegno assunto verso il Parlamento in occasione delle numerose proroghe di leggi precedenti e mi piace dare atto anche alla 1ª Commissione permanente del Senato ed in particolare al collega Treu, che tanta passione, pazienza e costruttività ha dimostrato nel lungo lavoro del Comitato ristretto, del positivo risultato ottenuto attraverso adeguati approfondimenti ed un lungo travaglio. Con l'approvazione di questo disegno di legge il Senato dà una concreta testimonianza di operante solidarietà agli italiani colpiti da vicende drammatiche ed estranee alla loro volontà e, in un momento così delicato e difficile della vita nazionale, dà una prova concreta di solidarietà nazionale e della più vasta solidarietà umana.

T R E U , *relatore*. Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, egregi colleghi, la adesione unanime, anche se ovvie osservazioni di natura integrativa o applicativa possono trovare spazio, potrebbe esonerarmi da ogni aggiunta o commento. Mi resta un dovere personale prima di tutto: quello di esprimere riconoscenza e gratitudine per la fattiva collaborazione prestata durante il lungo processo di esame e definitiva stesura del testo sulla base del progetto di legge governativo. Sono state necessarie circa 40 sedute di Commissione e Sottocommissione, essendovi interessati 12 ministeri per i vari aspetti, come ricordava la collega Gherbez, dalla scuola alla difesa, dall'agricoltura all'industria, ai lavori pubblici (pensiamo alle case, *punctum dolens*). Alla fine le diverse, contrastanti e spesso concorrenti esigenze hanno trovato, dopo una lunga marcia, un punto d'intesa.

Un riconoscimento quindi va dato agli uffici, agli esperti dei ministeri, alle associazioni dei profughi che non sono mai ben delineate (Tunisia, Egitto, Eritrea, Sud-America, Jugoslavia, eccetera). Si tratta di un complesso mosaico che bisognava rendere non troppo frammentato, settoriale, disomogeneo, cercando invece una linea unitaria. Un ringraziamento infine ai colleghi, anche se non tanti per la verità, che hanno partecipato ai lavori della Sottocommissione con costanza e passione. Mi riferisco soprattutto alla collega Gherbez che è stata assidua insieme ai due colleghi dei Gruppi socialista e democristiano.

A proposito della legge dirò soltanto che i suoi elementi caratteristici riguardano la determinazione più esatta possibile dello *status* giuridico di profugo, che non è una qualifica a termine che scade con qualche anno dal rientro dei concittadini profughi, che ci auguriamo domani siano pochi, ma che ieri sono stati molto numerosi.

Il titolo perciò non scade nè si prescrive negli anni ma determina uno stato giuridico permanente cui corrispondono benefici o riconoscimenti economici e sociali, questi sì, limitati nel tempo. Si tratta di vincere le difficoltà burocratiche e interpretative che facevano fino a ieri considerare il profugo arrivato in Italia una specie di mendicante, a volte tollerato appena dalle comunità nelle quali doveva fortunosamente inserirsi, non sempre trovandovi l'ambiente che aveva lasciato 30 o 40 anni prima quando si era da quell'ambiente allontanato.

Dunque *status* giuridico e provvidenze di natura strutturale e sociale. Ma non è facile all'autotrasportatore, all'uomo che in Tunisia aveva messo in funzione un'azienda agricola fiorente riportare la sua famiglia e la sua attività professionale in condizioni facili o comunque sopportabili. Ecco le difficoltà in una vasta e delicata materia che il provvedimento cerca di disciplinare il più equamente possibile alla luce delle realtà locali.

Per il domani resta un altro problema, quello del risarcimento che qualche collega ha ricordato (non il senatore Lepre che si riferiva a persone pure esse spostate dalla zona di residenza ed impegnate durante gli eventi bellici in determinati lavori), risarcimento di beni espropriati di quelle famiglie mandate fuori o addirittura cacciate dalla situazione politica — prendo ad esempio la Libia — anni fa e che hanno lasciato improvvisamente notevoli investimenti, per i quali non hanno ancora avuto un adeguato risarcimento. Dirò a questo proposito che è già stato presentato un disegno di legge (come potrà confermare il rappresentante del Governo) che tratta di tali risarcimenti patrimoniali. Ma si tratta di altra materia: si può assimilare a quanto sta facendo il Governo francese, a distanza di parecchi anni, per coloro che sono rientrati dalla Tunisia.

Detto questo, ripeto il mio ringraziamento ai collaboratori, ai funzionari ministeriali, tecnici e delle organizzazioni, ai colleghi che hanno lavorato prima nella Sottocommissione e poi nella Commissione. Per inciso dirò che è rimasto ancora qualche errore di stampa: per esempio ritengo di indicare la possibilità dello spostamento di una « e » (abbiamo parlato in occasione di un precedente disegno di legge della « e » o della « o » che andavano modificate) che si trova al terzo comma dell'articolo 2, a pagina 7 dello stampato — lo dico soltanto per coloro che dovranno trasmettere il messaggio —. Detta « e » dovrebbe essere spostata da dopo le parole « in dipendenza della guerra » a dopo le parole « rimpatriati dall'estero ». Con questo credo di avere detto ciò che era opportuno per illustrazione e chiarimento conclusivo del disegno di legge n. 391, concernente « Normativa organica per i profughi ».

P R E S I D E N T E . Prendo atto della segnalazione fatta, ai fini del coordinamento, del relatore circa il testo del terzo comma dell'articolo 2.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non avrei altro da aggiungere a quanto è emerso dalla discussione e in particolare dalla relazione e dalle conclusioni del relatore. Si tratta di un provvedimento molto sofferto e discusso per quasi un anno, che ha investito interessi molteplici, che ha definito, forse un po' in ritardo rispetto al flusso dei profughi, lo *status* di profugo ed ha previsto una normativa organica e sufficiente, che speriamo non debba estendersi ad altre categorie di cittadini italiani. Assicuro il senatore Lepre che il Governo dedicherà la massima attenzione all'ordine del giorno approvato dalla Commissione e ringrazio il relatore e tutti i colleghi che hanno attivamente partecipato alla redazione del documento finale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , *segretario*:

VERONESI, BERTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso:

che da alcuni mesi il CNEN (Comitato nazionale per l'energia nucleare) è gestito da un consiglio di amministrazione scaduto;

che, al di là del rispetto della corretta prassi amministrativa, esiste la necessità di un tempestivo intervento per risolvere una grave situazione di incerta responsabilità;

che nel quadro aperto dall'approvazione alla Camera dei deputati della mozione sull'energia spetta all'ente un compito importante nella definizione e realizzazione del piano energetico nazionale,

si invita il Ministro a fornire informazioni precise nel merito ed a riferire sui tempi entro i quali si intende risolvere il problema.

(3 - 00873)

PETRELLA, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti chiedono ogni opportuna informazione circa la tragica morte di Enzo Bullo, detenuto (in cella di isolamento) nelle carceri di Venezia, suicida durante una crisi di astinenza da droga.

In particolare si chiede di conoscere se risponde a verità che il detenuto fu posto in isolamento (senza adeguata sorveglianza) dopo altro tentativo di suicidio e mentre versava in evidente stato di disperazione e di agitazione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, le notizie più precise circa la morte, dovuta ad abuso di sostanze stupefacenti, di Bruno Santini, detenuto nelle carceri di Regina Coeli, il quale si procurò la droga nello stesso stabilimento carcerario.

I due fatti dimostrano gravi carenze nella vigilanza e nella cura dei tossicomani detenuti e impongono che il Ministero dia le opportune disposizioni affinchè sia data concreta attuazione alla normativa vigente in tema di riabilitazione dei tossico-dipendenti detenuti e intensifichi la vigilanza onde impedire che le carceri divengano addirittura luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.

(3 - 00874)

TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere tutte le informazioni relative alla drammatica vicenda di Bruna Stepic, ventiquattrenne detenuta nel carcere di Rebibbia, arrestata per aver fornito generalità false, e la cui scarcerazione era stata fissata per il 13 gennaio 1978, alla quale non è stato concesso in tempo utile il permesso per andare a vedere la salma del figlioletto di 5 mesi, morto il 3 gennaio all'ospedale « Bambin Gesù ».

(3 - 00875)

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione alla pubblicazione avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, della legge 27 dicembre 1977, n. 904, sugli interventi pubblici in alcuni importanti settori agricoli, quali provvedimenti hanno adottato o hanno in animo di adottare per una tempestiva ed effettiva entrata in vigore delle norme contenute in detta legge.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere quando, a giudizio del Governo, i primi finanziamenti previsti dalla legge potranno essere utilizzati dalle imprese agricole che, come è noto, sia per incrementare la produttività, sia per aumentare l'occupazione, ne hanno urgente bisogno.

(3 - 00876)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la FIALS (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità), aderente alla CISAL, in più occasioni ha partecipato a trattative sindacali con il Governo e con le Regioni;

che dopo una lunga serie di consultazioni la FIALS ha firmato l'accordo economico degli Enti ospedalieri in data 25 giugno 1977;

che tale preciso impegno garantiva all'INTESA (organizzazione dei sindacati autonomi) ed in particolare alla FIALS la prosecuzione delle trattative con il Governo e con le controparti interessate: Regioni, FIARO, ANEOP;

che a distanza di mesi dalla firma del protocollo d'intesa si assiste ora a frequenti riunioni per il rinnovo del contratto degli ospedalieri solo ed esclusivamente con la FLO (CGIL-CISL-UIL), discriminando la INTESA dei sindacati autonomi, e per essa in modo particolare la FIALS, aderente alla CISAL, Confederazione maggiormente rappresentativa in campo nazionale, riconosciuta con numerose sentenze e con nomine di rappresentanti in numerosi consigli di amministrazione, riconosciuta, infine, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (decreto di riconoscimento alla CISAL del Patronato di assistenza ENCAL) con la recentissima comunicazione con lettera del 21 ottobre 1977 n. 138/76/77/RS/EV/30 diretta al Ministero della pubblica istruzione ed in risposta ad un quesito dello stesso riconoscendo la CISAL una delle Confederazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui il Governo e le Regioni abbiano sospeso inaspettatamente ed inopinatamente, nonostante precisi impegni assunti a nome del Governo dall'onorevole Bressani, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, le trattative da ogni parte già iniziate, in dispregio di tutte le regole democratiche e del pluralismo sindacale costantemente sostenuto.

(3 - 00877)

VITALE Giuseppe, ZAVATTINI, FABBRI, LAZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in esito al dibattito sul bilancio della Comunità europea per il 1978 il Parlamento europeo approvò a maggioranza un emendamento rivolto a creare le condizioni per la fissazione di un limite massimo alla spesa del FEOGA — sezione garanzia — per il finanziamento delle eccedenze dei prodotti agricoli;

che tale emendamento è stato votato dall'intera delegazione italiana, che ha ritenuto che la mancanza di tale limite massimo finisce per sfavorire l'agricoltura italiana, in quanto rappresenta oggettivamente una remora a quel consistente aumento dei finanziamenti comunitari per le strutture di cui, per unanime riconoscimento, ha particolare bisogno la nostra agricoltura,

gli interroganti chiedono di sapere quale è stato l'atteggiamento del Governo italiano nel successivo Consiglio dei ministri della CEE che ha discusso e respinto l'emendamento unitario sopra ricordato.

(3 - 00878)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERMARIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — In considerazione del fatto che il Governo ritiene di dover aumentare di 150 miliardi di lire il fondo di dotazione del Banco di Napoli per colmare i vuoti creati dal malgoverno degli attuali amministratori, per sapere se il Ministro non consideri necessario, in via preliminare, informare il Parlamento sulla reale situazione del Banco quale risulta anche dalle conclusioni dell'inchiesta promossa dalla Banca d'Italia e, soprattutto, provvedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

(4 - 01630)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che l'interrogante, fin dalla scorsa legislatura, aveva richiamato l'attenzione del Ministero in ordine allo scempio che vanno subendo, in Sardegna, i beni ambientali e culturali;

rilevato che, tra i beni ambientali, debbono avere riguardo il territorio, il mare, gli stagni, i fiumi che risultano seriamente compromessi dall'alto tasso degli inquinamenti che si vanno estendendo a macchia d'olio;

accertato:

che il territorio risulta fortemente compromesso in prossimità dello stagno di Molentargius e di Santa Gilla presso Cagliari per gli scarichi delle acque nere e delle acque industriali da parte della Rumianca;

che, anche per quanto si attiene alla provincia di Oristano, risultano seriamente compromessi gli stagni di Santa Giusta, di Cabras, S'ena Arrubia, Sassu, Mistras;

preso atto, infine, che anche inestimabili testimonianze vanno depauperandosi, quali il portale murario di Vittu Sottu, presso Oristano, e la stessa cinta muraria di Oristano risalente al periodo dei Giudicati,

l'interrogante chiede di conoscere quale azione positiva il Ministro intenda svolgere, di concerto con i Ministeri competenti e la Regione sarda, per ovviare alle deficienze lamentate.

(4 - 01631)

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere le ragioni per le quali il porto di Napoli è stato escluso da quelli abilitati allo sdoganamento delle merci d'importazione nel settore siderurgico e tessile e, in considerazione del danno insostenibile che ne deriva per l'economia campana e meridionale, se non ritenga disporre con urgenza la revoca di un provvedimento che appare illegittimo e inopportuno.

(4 - 01632)

CIFARELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quale seguito si intenda dare all'iniziativa presa recentemente dal sindaco di Gorizia, il quale, mediante un convegno di tecnici italiani e jugoslavi, ha lanciato una soluzione alternativa, da realizzarsi in territorio italiano, alle opere previste dall'articolo 3 dell'accordo economico, annesso al Trattato di Osimo. Questo, invero, prevede due interventi sul fiume Isonzo, entrambi ubicati a Solkan, in territorio jugoslavo, e cioè una diga per la raccolta e la regolazione delle acque ed un impianto idroelettrico.

A fondamento di tale previsione vi è il criterio fissato nell'allegato IX - lettera B del Trattato di pace onde il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, stabilisce all'articolo 5 che « la Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possono venire in futuro costruiti nella zona dell'Isonzo per la produzione di energia elettrica siano utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui l'Italia abbia bisogno periodicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a sud-ovest di questa città possano essere prelevati dall'Isonzo. L'Italia non potrà rivendicare il diritto di utilizzare l'acqua dell'Isonzo in quantitativi maggiori o in condizioni più favorevoli di quelle abituali per il passato ».

Invero, secondo la suddetta proposta formulata a Gorizia, la compensazione degli squilibri provocati dalla prevista centrale idroelettrica da realizzare in Jugoslavia, avverrebbe con la costruzione di una diga in Italia a circa 3.500 metri a valle del confine di Stato.

Lo sbarramento ed il conseguente invaso, della capacità di 3 milioni di metri cubi, verrebbe a modificare profondamente l'ambiente nel tratto dove l'Isonzo scorre in un grande *canyon* roccioso, che è di notevole bellezza paesaggistica ed anche molto significativo per le memorie della guerra 1915-18.

L'importanza storica e paesaggistica di quei luoghi risulta già tutelata nell'ordinamento giuridico italiano dal testo unico 6 marzo 1962, onde hanno fondamento giuridico, oltre che scientifico e culturale, le proteste che si sono levate da parte delle associazioni operanti per la tutela del patrimonio storico e naturale dell'Italia.

(4 - 01633)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, o promuovere, per la tutela della villa Pignatelli di Monteleone, sita in Napoli-Barra, al corso Sirena, n. 7.

L'interrogante sottolinea che, attribuita a Ferdinando Sanfelice, detta villa, con il suo parco (che era arricchito di bellissime sculture, purtroppo scomparse) è tra le più cospicue e famose ville vesuviane. Pertanto la salvaguardia di quanto ne rimane, col ripristino razionale e la adeguata utilizzazione degli edifici monumentali, deve costituire uno dei compiti di quell'Ente ville vesuviane che si è reso benemerito almeno con la recente pubblicazione di una accurata documentazione circa una ventina delle più significative fra le 121 « entità » (esistenti nel territorio dei comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) che la legge 29 luglio 1971, n. 578, affida alle sue cure, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione.

(4 - 01634)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per la monumentale ed urbanistica tutela, il ripristino e la valorizzazione adeguata della grandiosa villa Campolieto, sita ad Ercolano, corso Resina, 283.

Iniziata nel 1755 e realizzata in un ventennio da ottimi architetti, fra i quali massimo il Vanvitelli, tale villa è giustamente una delle più famose tra le ville vesuviane, affidate all'apposito Ente, il quale ne ha acquisito di recente l'intero complesso, che era stato negli anni frazionato e gravemente manomesso: occorre ora che il restauro sia portato innanzi con mezzi adeguati e senza ulteriore indugio.

L'interrogante sottolinea che sarebbe un orientamento criminoso, oltre che folle, ridurre i mezzi occorrenti alla tutela ed al restauro dei beni culturali, anche se l'attuale situazione del Paese comporta doverose riduzioni della spesa pubblica per contenere il pericoloso, eccessivo disavanzo del bilancio dello Stato.

(4 - 01635)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il superamento dello stato di manutenzione assolutamente carente, anzi di abbandono, nel quale versano gli stabili prospicienti la piazza del Teatro di Pompeo, in Roma, nonostante che, ad esempio, lo stabile contrassegnato con il numero civico 43 sia un edificio di pregio architettonico di impostazione rinascimentale.

L'interrogante sottolinea che detta piazza è una parte molto importante del centro storico della Capitale, vicinissima al Palazzo Farnese ed a quello della Cancelleria.

(4 - 01636)

GADALETA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che il dottor Giuseppe Bavaro, pur essendo segretario del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e consigliere comunale di Bitonto, è commissario straordinario al comune di Spinazzola (Bari) nominato a seguito delle dimissioni in blocco di tutti i membri di quel Consiglio comunale;

che il predetto, anzichè assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione ed a quelli di provvedere ad urgenti ed indispensabili atti che sono propri di una gestione commissariale operando nella più ampia armonia con le forze politiche democratiche locali, si è invece finora comportato in modo autoritario, come persona di parte, esorbitando spesso dai suoi compiti legittimi, omettendo anche atti dovuti per legge ed esercitando abuso di potere come per le arbitrarie nomine dei rappresentanti del comune di Spinazzola negli organismi del distretto scolastico.

A dimostrazione di tanto, l'interrogante cita i seguenti fatti:

a) la continua azione di discredito di alcuni atti fondamentali e qualificanti compiuti dal disciolto Consiglio comunale, come quello relativo all'attuazione della legge n. 167 con l'intenzione, più volte espressa, di voler rivedere e modificare in peggio la delibera e gli altri atti adottati in merito dal Consiglio;

b) la manifesta ostilità per la soluzione di alcuni problemi al fine di consentire la costruzione di capannoni industriali necessari a dare un'adeguata sede produttiva alla locale cooperativa officine meccaniche murgesi, costituita da tempo da un gruppo di operai della cessata « Utensil Sud », attualmente allogata in locali di fortuna ed impossibilitata, quindi, ad estendere la propria attività, ad aumentare la produzione e ad allargare l'occupazione;

c) il consenso di fatto alla costruzione di uno stabile, in via Pisacane, in piena violazione delle norme stabilite nel piano di fabbricazione, costruzione ritenuta illegittima dallo stesso Ufficio tecnico comunale; il rifiuto di esibire in visione gli atti di tale costruzione all'Assessorato regionale all'urbanistica che li ha richiesti e sollecitati più volte; il rifiuto di ottemperare alla richiesta del medesimo Assessorato di far sospendere i lavori in atto, fatti, questi, che configurano precise e pesanti responsabilità penali;

d) le delibere di spesa illegittime come quella di aver richiesto ad un avvocato privato, a pagamento, un parere su materia urbanistica relativo alla costruzione di via Pisacane, senza rivolgersi, invece, ai naturali e competenti uffici statali e regionali preposti alla materia;

e) il proposito di costruzione di un metanodotto urbano la cui utilizzazione pratica è molto dubbia ed onerosa per un piccolo comune qual è quello di Spinazzola;

f) il vero e proprio caos creato fra il personale del comune con la sua arbitraria utilizzazione, per la qual cosa il dottor Bavaro sarebbe stato indiziato di reato; i concorsi indetti per altre assunzioni al di fuori della copertura di bilancio.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i citati atti possano ritenersi legittimi, di competenza della gestione commissariale, o comunque opportuni, e quali interventi si intendono compiere, anche sul piano penale, per mettere fine ad uno stato di cose che, oltre alle violazioni di leggi, determina malumori ed evidenti contrasti con tutte le forze politiche locali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se il Ministro dell'interno ritiene che possa considerarsi compatibile l'incarico di commissario affidato al dottor Giuseppe Bavaro con quello di consigliere comunale al comune di Bitonto che lo stesso mantiene e se non vi sia, quindi, una violazione delle leggi in vigore che vietano alla stessa persona di essere contemporaneamente amministratore di due comuni diversi, e, inoltre, se non si determini una stridente incompatibilità con l'incarico che il dottor Bavaro ha di segretario del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, considerando il limite che può venirsi a determinare con il diritto dei cittadini che intendano ricorrere all'organismo regionale di giustizia amministrativa contro le delibere adottate dallo stesso in veste di commissario straordinario al comune di Spinazzola.

(4 - 01637)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 12 gennaio 1978

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (847).

La seduta è tolta (*ore 18,55*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari